RMC STUDIO LEGALE
RUSSO·MUSURACA·COMMISSO

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT EMILIA ROMAGNA

DAL CODICE DEL TERZO SETTORE ALLA RIFORMA DELLO SPORT: QUALE FUTURO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE?

22 MARZO 2022

Relatore	**Avv. Ernesto Russo – russo@studiolegalermc.it**
Intervento	Sport e lavoro, dilettantismo e professionalità

LEGGE N. 91/81 – SPORT PROFESSIONISTICO
ART. 1

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

LEGGE N. 91/81 – SPORT PROFESSIONISTICO
ART. 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, **sono sportivi professionisti** gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva **a titolo oneroso con carattere di continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la **qualificazione dalle federazioni sportive nazionali**, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

CORTE DI CASSAZIONE SENT. N. 602/2014

«Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che ***la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, nè in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, sopratutto nel settore del diritto tributario****».*

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ART. 67, COMMA 1, LETT. M) TUIR

*Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."

CIRCOLARE INL 1/12/2016

Inserendosi in un filone che aveva già visto, in senso conforme, la circolare del Ministero del Lavoro del 21/02/2014 e l'interpello n. 6/2016, viene specificata la natura di *"**normativa speciale**"* applicabile al caso di specie volta a *"favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico"*.

Pertanto, ***"la corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD, SSD) attraverso il Registro delle società sportive costituisce la condizione principale per l'applicazione del regime agevolativo"*** e dei soggetti beneficiari individuando come tali coloro i quali svolgano le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività.

CIRCOLARE INL 1/12/2016

La circolare chiarisce anche che la partecipazione a corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, "*non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo,* ***non essendo tale qualifica requisito di professionalità*** *ma unicamente requisito richiesto dalla Federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva*" citando, a titolo esemplificativo, le figure di istruttore, allenatore ed addetto al salvamento.

I compensi sportivi ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR possono essere erogati a condizione che:

1. L'ASD/SSD sia iscritta al **Registro CONI**
2. Il soggetto percettore svolga **prestazioni rientranti**, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, **tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo–dilettantistiche**

PRINCIPI E OBIETTIVI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 3

2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

d) promuovere la **pari opportunità** delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;

h) introdurre una **disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo**, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;

i) valorizzare la **formazione dei lavoratori sportivi**, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

l) sostenere e tutelare il **volontariato sportivo**;

m) valorizzare la figura del **laureato in scienze motorie** e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

SETTORI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 38

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

LAVORATORE SPORTIVO

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 25

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**, prevedendo specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all'inquadramento del relativo rapporto di lavoro (con oneri conseguenti).

LAVORATORE SPORTIVO

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
Art. 25

Oggetto di rapporto di

- lavoro **subordinato**
- lavoro **autonomo**, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative
- **prestazione occasionale**, qualora ne ricorrano i presupposti

LAVORATORE SPORTIVO

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 25

- Parrebbe **superata** la prassi amministrativa (v. circolare INL 1/2016) nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla "**normativa speciale**" volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico
- Art. 25, comma 5: *«Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario»*.
- Ai lavoratori sportivi, dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono la propria attività nell'ambito di ASD e SSD, fuori dall'orario di lavoro, si applicherà, invece, il regime previsto per le c.d. "prestazioni sportive amatoriali".

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 29

- Nello svolgimento delle attività istituzionale **gli enti sportivi dilettantistici** così come **gli organismi sportivi** riconosciuti dal CONI potranno avvalersi di **amatori** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere **personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto**.
- Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- Le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni potranno essere riconosciuti esclusivamente **premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, nonché **indennità di trasferta e rimborsi spesa**, anche forfettari.

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 29

Qualora tali indennità e rimborsi dovessero superare il limite reddituale di cui all'art. 69, co. 2, TUIR (euro 10.000,00), tali prestazioni saranno da considerarsi di natura professionale per l'intero importo e, pertanto, da assoggettare al regime dei lavoratori sportivi.

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 29

- Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
- Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONI COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 37

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di SSD e ASD, delle FSN, DSA riconosciute dal CONI o dal CIP e dagli EPS, riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3, del c.p.c. e successive modifiche.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 36

6. **La qualificazione come redditi diversi**, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m), primo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, **si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione** di cui all'art. 69, co. 2, primo periodo, del medesimo DPR. Ai sensi dello stesso art. 67, co. 1, lett. m), primo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

7. **La soglia di esenzione** di cui all'art. 69, co. 2, del DPR 22 dicembre 1986, n.917, **si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.**

RAPPORTI DI COLLABORAZIONI COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 37

1. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), secondo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'art. 69. co. 2, primo periodo, del medesimo DPR. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'art. 69, co. 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 33

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva…
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura del rapporto di lavoro.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 34

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul luogo di lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124 sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche…

3. Le società sportive che non siano sottoposte all'obbligo di cui al comma 1 devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi contro il rischio di morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età e al contenuto patrimoniale del contratto, dalle FSN, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 34

4. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

5. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51, e nei relativi provvedimenti attuativi. La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all'INAIL.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 35

1. **I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Professionistici gestito dall'INPS**. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, co. 1, n. 3 del c.p.c., operanti nei settori professionistici.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 35

2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, **titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali**, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine sono iscritti alla **Gestione separata INPS**…

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS ... che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10%.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni autonome occasionali, iscritti alla Gestione separata INPS ... che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota…è stabilita in misura pari al 20% per l'anno 2021, al 24% per l'anno 2022, al 30% per l'anno 2023, al 33% per l'anno 2024.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla Gestione separata INPS ... che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota…è stabilita in misura pari al 15% per l'anno 2021, al 20% per l'anno 2022, al 22% per l'anno 2023, al 25% per l'anno 2024.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 35

3. Le figure degli istruttori preso impianti e circoli di qualsiasi genere, dei DT e degli istruttori presso le società sportive…a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale**, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 («Legge di bilancio 2022»)

Viene integrata la dotazione dello specifico fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021.

Stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro a copertura dell'esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle FSN, DSA, EPS, ASD e SSD con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

- **Si attendono novità circa l'effettiva entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo anche in considerazione dello stanziamento previsto per l'anno 2022.**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., ORD. 23 DICEMBRE 2021, N. 41397

Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta d.lgs. n. 708/1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. b), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono ***soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS****, ora confluita presso l'****INPS****…*

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., ORD. 23 DICEMBRE 2021, N. 41397

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che ***chi invoca l'esenzione****, con accertamento rimesso al giudice di merito,* ***dimostri*** *che:*

- *le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);*
- *tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma* ***che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale****, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro…;*
- *le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;*
- *il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso* ***non svolga tale attività con carattere di professionalità*** *e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)"*

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZ. LAV., SENT. 10 MARZO 2022 N. 188

Il Collegio, innanzi ad un'ampia istruttoria che ha accertato - come indicato nel dispositivo - la sussistenza del rapporto affiliativo, la regolare iscrizione al Registro CONI, l'assenza dello scopo di lucro e la non divisione di utili, il fatto che i prestatori non svolgessero l'attività di collaborazione in forma professionale, essendo "*studenti…, casalinghe che mettevano a disposizione qualche ora alla settimana…., lavoratori dipendenti presso attività terze che collaboravano in fasce orarie non destinate all'attività principale…, e comunque collaboratori impegnati per poche ore la settimana (anche una o due)",* ha ritenuto "*concretati i presupposti per l'operatività del disposto eccettuativo di cui al predetto art. 67 estensibile anche alla contribuzione*".

«La statuizione del primo giudice appare poi conforme alla recente giurisprudenza di legittimità… (Cass. 23/12/2021, n. 41397)»

Per invocare l'esenzione all'obbligo contributivo previdenziale, occorre <u>dar prova della sussistenza di tutti gli elementi indicati dalla Cassazione</u>

Grazie per l'attenzione

Avv. Ernesto Russo
russo@studiolegalermc.it